ALLEGATO

INDICAZIONI SU PROVE EQUIPOLLENTI

Esami dei candidati con disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.
2. Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
3. Per la predisposizione delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Ci sono due tipologie di prove differenziate: prove differenziate non equipollenti (che si discostano dalla progettazione della classe sia per contenuti che per criteri di valutazione); prove equipollenti.

- prove equipollenti: conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- prove non equipollenti: conseguimento dell'attestato di credito formativo-

Tutte le tipologie di prove riferite agli studenti con disabilità certificata sono predisposte dalla Commissione d'esame su indicazione del consiglio di Classe.

<u>Le prove equipollenti possono consistere in:</u>

1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
2. MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc, o trasforma le prove del Ministero in sede d'esame (anche la mattina stessa) allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi per il rilascio del diploma.
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte.

In tutti i casi BISOGNA RIMANERE ENTRO I NUCLEI FONDANTI DEFINITI DAL MINISTERO POSSO CAMBIARE L'ARGOMENTO, IL TEMA TRATTATO dalla prova ; il contenuto deve rientrare nei nuclei fondanti la disciplina; la quantità dei quesiti può variare.

La tipologia delle prove personalizzate è decisa dal Consiglio di Classe (DL 62/17 art. 20 c. 1) che stabilisce anche se le prove fatte in quel modo sono equipollenti o no.

E' quindi il CdC che indica se devono essere diverse da quelle ministeriali, mantenendo però l'equipollenza, spiegando come.

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dalla normativa. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

In base a queste indicazioni la commissione poi deve concretamente elaborare le prove. Può essere che si possano realizzare modificando quelle ministeriali, ma può essere anche che questo non sia possibile e vadano sostituite in toto.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente,

determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
La prova d'esame deve iniziare allo stesso momento per tutti i candidati e, se si decide di adattare le prove ministeriali, bisogna fare attendere tutti gli altri candidati finché le prove modificate non siano pronte. Per questo motivo questa opzione è di fatto possibile solo se limitata a modifiche modeste, di veloce esecuzione, come l'eventuale eliminazione di parti facoltative o poco altro.
Se è necessaria una verifica che, pur rimanendo equipollente in base alle indicazioni del Consiglio di Classe, possa essere nettamente diversa da quella ministeriale, è necessario che la commissione la predisponga prima. In questo caso serviranno almeno tre prove distinte sulle quali effettuare il sorteggio.
Le prove equipollenti possono anche essere predisposte in anticipo decidendo però solo il giorno dell'esame, una volta esaminate quelle ministeriali, se è possibile intervenire su di esse con modesti e veloci adattamenti o è necessario utilizzare quelle predisposte dalla commissione.

Il D.I. n. 182/2020 estende di fatto il concetto di «equipollenza», utilizzato in precedenza solo nell'ambito dell'esame di Stato, alle prove di verifica realizzate in corso d'anno, sulla base del PEI.
CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL DIPLOMA – "Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia dello stesso valore di quelle somministrate alla classe" (Linee Guida – allegato B - D.I. n. 182/2020)

PROVE EQUIPOLLENTI "[omissis] … prove di verifica dichiarate equipollenti [omissis], ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettono la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni ritenute non indispensabili, supporti che garantiscano in ogni caso l'autonomia di base, facilitazioni non determinanti…" (Linee Guida – allegato B - D.I. n. 182/2020)
IN SINTESI
- Le prove equipollenti assumono lo "stesso valore" di quelle della classe rispetto all'accertamento delle competenze collegate al profilo formativo in uscita di un determinato indirizzo di studi.
- Le semplificazioni (tempi più lunghi, riduzione non qualitativa degli item, uso di strumenti compensativi, ecc.), NON possono compromettere la validità delle prove.
- L'equipollenza è stabilita dai docenti nel caso delle prove somministrate in corso d'anno e dalla commissione nel caso delle prove dell'esame di Stato.

COMPITI DELLA COMMISSIONE/CONSIGLIO DI CLASSE
- analisi dei principali riferimenti normativi in materia: art. 20 del D. Lgs.vo n. 62/2017 dell'OM esami di Stato;
- esame della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e alle forme di assistenza previste. Il riferimento è al Documento del Consiglio di Classe nella parte «riservata» dedicata al percorso di inclusione degli studenti con disabilità;
- predisposizione di una o più prove differenziate, allineate agli interventi educativo didattici attuati sulla base del PEI e alle modalità di valutazione in esso previste.

COMPITI DELLA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione nomina i docenti di sostegno e le eventuali figure di supporto che hanno seguito lo studente in corso d'anno, preso atto delle indicazioni del Documento del Consiglio di Classe e acquisito il parere della commissione/classe.
La scelta di costruire le prove d'esame secondo una determinata modalità è della Commissione d'esame che ne deve rendere conto verbalizzando tutti i processi decisionali e motivando le scelte effettuate. In questo caso va motivata la scelta e, soprattutto, attestata l'equipollenza della prova d'esame proposta.

Questa è una precisa responsabilità della Commissione d'esame.
Nel caso in cui la Commissione deliberi, motivatamente, di effettuare la prima prova scritta, la seconda prova scritta o entrambe le due prove scritte predisponendo prove diverse da quelle ministeriali ma equipollenti, dovranno essere previste prove equipollenti nello stesso numero e con le medesime tipologie delle prove nazionali, al fine di garantire il diritto di scelta e la possibilità di esprimere pienamente il livello di crescita personale, culturale e critico che lo studente con disabilità ha raggiunto al termine del percorso.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- Ammissione all'esame di Stato conclusivo del 2° ciclo secondo le previsioni di carattere ordinario riportate nell'OM esame di Stato.
- In coerenza con quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, determinazione della tipologia della prova d'esame: valore equipollente o non equipollente. Il compito del Consiglio di Classe è di determinare la tipologia della prova d'esame, la cui predisposizione è rimessa alla commissione/classe
Attenzione alla riservatezza della documentazione nella presentazione al Presidente di commissione d'esame. Ricordarsi di esplicitare in documento riservato le caratteristiche delle prove riportando esempi concreti di prova e griglia di valutazione correlata. Ricordarsi che qualsiasi sia la prova di esame stabilita per il candidato con disabilità, essa deve svolgersi in PRESENZA

RUOLO E COMPITI DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO
- I docenti di sostegno che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico NON fanno parte della Commissione d'esame, pertanto NON CONCORRONO alle determinazioni poste in capo alla Commissione d'esame (operazioni della riunione plenaria, delle riunioni preliminari della commissione/classe, della correzione e della valutazione delle prove scritte, del colloquio, della valutazione finale e degli adempimenti conclusivi)
- I docenti di sostegno assumono una specifica funzione di supporto e di consulenza alla commissione/classe per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame
- I docenti di sostegno sono nominati dal Presidente di Commissione: l'atto di nomina richiede come presupposti
1) l'acquisizione delle indicazioni del Documento del Consiglio di classe;
2) l'acquisizione del parere della commissione/classe
E' opportuno che l'atto di nomina riporti:
1) in premessa il riferimento alle indicazioni del Documento del Consiglio di Classe, esplicitando sinteticamente le motivazioni sulle quali trova fondamento il dispositivo di nomina, e il parere favorevole della commissione/classe;
2) nel dispositivo l'indicazione del docente di sostegno nominato e le relative funzioni. Evitare di utilizzare formule quali COMPONENTE AGGIUNTO, MEMBRO AGGREGATO, ecc.- il docente di sostegno esercita le funzioni che l'OM esami di Stato gli attribuisce dal momento in cui riceve l'atto di nomina
Il Docente di sostegno partecipa alla riunione preliminare della commissione/classe, su invito del Presidente, per la sola parte relativa al percorso d'esame dello studente con disabilità seguito in corso d'anno
- presenta il profilo di funzionamento dello studente, le sue caratteristiche, gli elementi essenziali del percorso effettuato in corso d'anno, le scelte effettuate e le modalità di valutazione adottate sulla base del PEI
- sulla base del Documento del Consiglio di Classe e del PEI fornisce alla commissione/classe indicazioni e orientamenti per l'elaborazione e la predisposizione delle prove d'esame svolge attività di assistenza durante le prove scritte e il colloquio
- fornisce consulenza alla correzione delle prove (se richiesto dal Presidente)